

Certificazione, ultimi giorni per il revisore commissario ad acta

A.Gu.P.Ruf.

PAREGGIO Invio entro il 29 giugno per evitare la decadenza automatica dal ruolo Ultimi giorni per la **certificazione** del pareggio di bilancio 2017 da parte dei revisori commissari ad acta. Gli enti locali che non hanno onorato gli obblighi di **certificazione** entro il 31 marzo devono affrontare l' adempimento con un nuovo attore, il revisore dei conti, e un nuovo calendario, che scade il prossimo 29 giugno. A partire dal 31 maggio, il presidente dell' organo di revisione o il revisore unico, in qualità di commissario ad acta, deve assicurare l' adempimento e trasmettere telematicamente la **certificazione** entro i successivi 30 giorni. La **certificazione** deve essere firmata digitalmente solo dal revisore-commissario. Il mancato assolvimento dell' obbligo è punito con la sanzione della decadenza automatica dal ruolo, anche se si tratta di attività originariamente posta in capo al responsabile del servizio finanziario, che deve peraltro garantire un aggiornamento delle scritture contabili per mostrare le corrette risultanze dell' esercizio chiuso. Questa causa di cessazione dall' incarico di revisore si aggiunge quindi alla revoca per mancata presentazione della relazione al rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta, completa di tutti gli allegati previsti dalla legge, e alle altre cause disciplinate dall' ordinamento. Come chiarito con il decreto Economia 12 marzo 2018, se la **certificazione** è trasmessa dal commissario ad acta entro il 29 giugno e attesta il rispetto dell' obiettivo di saldo, l' ente non può assumere personale a qualsiasi titolo ed è obbligato a versare al proprio bilancio il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori (presidente, sindaco e componenti della giunta in carica nell' esercizio in cui è avvenuta la violazione). Sono però possibili assunzioni a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre, necessari a garantire l' esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei



limiti di spesa. Se l' ente non è invece rispettoso dell' obiettivo, deve essere assoggettato a tutte le sanzioni previste dalla vigente normativa. Si applica comunque la gradualità delle sanzioni (comma 476 dell' articolo 1 legge 232/2016), per cui in caso di inadempimenti per importi inferiori al 3% degli accertamenti delle entrate finali, il blocco delle assunzioni è limitato al personale a tempo indeterminato e l' indennità degli amministratori deve essere ridotta del solo 10%. Dal 30 giugno la mancata trasmissione della **certificazione** comporta, oltre alla decadenza dal ruolo di revisore e all' applicazione delle sanzioni, la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all' anno successivo a quello di riferimento da parte del ministero dell' Interno. Ultimi giorni, infine, anche per effettuare una nuova trasmissione della **certificazione**. In caso di difformità fra i dati contabili inviati con la **certificazione** spedita entro 31 marzo e le risultanze del rendiconto della gestione dell' esercizio 2017, il responsabile del servizio finanziario deve trasmettere una nuova **certificazione**, completa anche delle firme del rappresentante legale e dell' organo di revisione. La scadenza perentoria è di 60 giorni dall' approvazione del rendiconto 2017 e, comunque, non oltre il 30 giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA.